

Chiarimento n. 2

In riferimento a codesta procedura siamo in inviare i seguenti quesiti:

1. Si chiede conferma che l'esperienza pregressa assimilabile di cui al criterio 2.2 all'art. 9 del Capitolato, sia da riferirsi alle società concorrenti e non ai singoli componenti il gruppo di lavoro.
2. Si chiede conferma che la relazione di cui al criterio 3.1 all'art. 9 del Capitolato sia da ricomprendere all'interno della relazione di Offerta Tecnica
3. Con riferimento all'articolo 4 del Capitolato relativo al Gruppo di Lavoro, si chiede cortesemente se è ammesso il coinvolgimento di un numero maggiore di professionisti rispetto al numero minimo specificato, con un impegno di tempo parziale fino al raggiungimento il numero di giornate previste per ciascun profilo.
4. In riferimento gli esperti del gruppo di lavoro, art. 4 del Capitolato, chiediamo cortesi indicazioni in merito alla necessità o meno di allegare all'offerta tecnica i curriculum vitae degli esperti.

Risposta chiarimento n. 2

1. Si conferma che l'esperienza pregressa assimilabile di cui al criterio 2.2 all'art. 9 del Capitolato è da riferirsi alle società concorrenti.
2. Si conferma che la relazione di cui al criterio 3.1 all'art. 9 del Capitolato può essere ricompresa all'interno della relazione di offerta tecnica.
3. L'articolo 4 del capitolato indica per ciascun profilo professionale il numero complessivo minimo di giornate da garantire nel triennio e i requisiti per ciascun profilo professionale. Pertanto è ammesso il coinvolgimento di un numero maggiore di professionisti rispetto al numero minimo.
4. Quanto richiesto all'articolo 4 del capitolato è un requisito per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 50/2016. In sede di offerta l'operatore economico deve dichiarare di accettare, ai sensi del comma 2, dell'articolo sopra citato, i requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario e, segnatamente, di impegnarsi a garantire un Gruppo di lavoro minimo composto almeno dal numero di figure professionali di seguito riportate, dotato delle specifiche professionalità e competenze come successivamente indicate. Tale dichiarazione è riportata nella domanda di partecipazione. Il possesso di tale requisito è condizione necessaria per la stipulazione del contratto, la sua mancanza comporta la decadenza dall'aggiudicazione per impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario, con tutte le conseguenze previste dalla legge in danno dello stesso, tra cui l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'art. 6.4 del disciplinare di gara indica la modalità di comprova di tale requisito.